



ISTITUTO COMPRENSIVO DI CURSI

Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado

Con plessi e sezioni associate a Bagnolo del Salento e Cannole

Via Edmondo De Amicis, 49 73020 CURSI (LE) Tel. e fax: 0836/439031



Cod. meccanografico: LEIC81200R- Codice fiscale 92012630759

e-mail: leic81200r@istruzione.it

Posta Elettronica certificata: leic81200r@pec.comprensivocursi.com

www.comprensivocursi.edu.it

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA ALUNNI





PRIMA SEZIONE

PRESENTAZIONE

Contesto socio-culturale

Negli ultimi anni, la scuola è stata palcoscenico di tanti fatti di cronaca a causa del comportamento scorretto di alunni che, non solo hanno trasgredito le normali regole di convivenza civile, ma si sono resi protagonisti, anche, di atti di violenza e di bullismo. Tali comportamenti violano la dignità ed il rispetto delle persone e mettono in pericolo l'incolumità delle stesse.

Linee procedurali

La Scuola, quale luogo di crescita civile, culturale e umana, ha avvertito l'urgenza di arginare il dilagante fenomeno dell'inosservanza delle regole e della mancanza di rispetto degli altri, per cui ha integrato e migliorato lo Statuto delle Studentesse e degli Studenti della scuola secondaria modificando le norme che regolano le sanzioni disciplinari e le relative impugnazioni. Si è inteso introdurre, così, un apparato normativo che consentisse alla comunità educante di rispondere ai fatti di violenza con maggiore severità sanzionatoria attraverso uno strumento concreto atto ad educare e sanzionare, a prevenire e contrastare (**Regolamento di disciplina**) e, soprattutto, a promuovere un'alleanza educativa tra famiglie, studenti ed operatori scolastici dove le parti si assumono impegni e responsabilità (**Patto di corresponsabilità**).

Riferimenti legislativi

- Regio Decreto 4 maggio 1925, n° 653.
- D.P.R. 24 giugno 1998 n° 249 – Statuto delle Studentesse e degli Studenti della scuola secondaria.
- D.M. 5 febbraio 2007 n° 16 - Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione al bullismo.
- D.M. 15 marzo 2007 n° 30 – Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di telefono cellulari e di altri dispositivi elettronici durante l'attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti.
- D.P.R. n° 235 del 21 novembre 2007 – Regolamento recante modifiche ed integrazioni al Decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998 concernente lo Statuto delle Studentesse e degli Studenti della scuola secondaria.
- C.M. 31.07.2008 prot. n° 3602/PO del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.
- Schema di regolamento concernente il “ Coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia”, approvato dal Consiglio dei Ministri in data 13 marzo 2009.



STATUTO DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

Art. 1 – Vita della comunità scolastica

- 1.** L' Istituto Comprensivo di Corsi è luogo di formazione e di educazione, di ricerca e di orientamento, di dialogo e di costruzione e mira alla valorizzazione della persona attraverso la libertà di pensiero, di espressione e di religione.
- 2.** In armonia con i principi sanciti dalla Costituzione e dalla Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia, cura la crescita educativa, cognitiva e sociale di ogni discente mediante percorsi di apprendimento individualizzati, rapporti di cooperazione con il territorio e promozione della cultura della legalità e del benessere dei bambini e degli adolescenti.

Art. 2 – Diritti

- 1.** Lo studente ha diritto ad una formazione culturale valida, qualificata e spendibile che gli deve essere garantita attraverso il Piano dell'Offerta Formativa.
- 2.** La comunità scolastica tutela il diritto dello studente alla riservatezza.
- 3.** Lo studente ha il diritto di essere informato sulle norme che regolano la vita dell'Istituto.
- 4.** Lo studente ha il diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita scolastica.
- 5.** Lo studente ha diritto ad una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare processi di autovalutazione e miglioramento. La valutazione del profitto non può essere influenzata dalla valutazione del comportamento.
- 6.** Lo studente ha libertà di scelta tra le attività di ampliamento e/o arricchimento proposte dal POF.
- 7.** Lo studente straniero ha diritto al rispetto dei valori culturali e religiosi della comunità di appartenenza.
- 8.** Lo studente ha il diritto di esporre le proprie opinioni, correttamente manifestate e non lesive dell'altrui personalità e di essere ascoltato in tutte le situazioni della vita scolastica.

Art. 3 – Doveri

1. Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio.
2. Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del capo d'istituto, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi.
3. Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi di cui all'art. 1.
4. Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dal Regolamento d' istituto.
5. Gli studenti sono tenuti ad utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola.
6. Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita scolastica.

Art. 4 – Disciplina

1. Declinando e tipizzando i macro-doveri elencati nell'art. 3, l'Istituto Comprensivo di Corsi ha individuato i comportamenti che configurano le mancanze disciplinari, le relative sanzioni, gli organi competenti ad irrogarle e il relativo procedimento ed ha stilato il REGOLAMENTO d'Istituto in tema DI DISCIPLINA.
2. Le sanzioni disciplinari hanno una funzione educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica, nonché al recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica.
3. La responsabilità disciplinare è personale e nessuno può essere esposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni (Art. 2 comma 8). Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto (Art. 2 comma 5).
4. In nessun caso può essere sanzionata la libera espressione di opinioni (Art. 2 comma 8).
5. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate al principio di gradualità nonché, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano. Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica.

- 6.** Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunità scolastica sono adottati dal consiglio di classe. Le sanzioni che comportano l'allontanamento superiore a quindici giorni e quelle che implicano l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi sono adottate dal Consiglio di Istituto.
- 7.** Il temporaneo allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto solo in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari, per periodi non superiori a quindici giorni.
- 8.** Nei periodi non superiori a quindici giorni deve essere previsto un rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità. Nei periodi di allontanamento superiori ai quindici giorni, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, la scuola promuove un percorso di recupero educativo che miri all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.
- 9.** L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto anche quando siano stati commessi reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone. In tal caso, in deroga al limite generale previsto dal comma 7, la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo. Si applica, per quanto possibile, il disposto del comma 8.
- 9-bis.** Con riferimento alle fattispecie di cui al comma 9, nei casi di recidiva, di atti di violenza grave, o comunque connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale, ove non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico, la sanzione è costituita dall'allontanamento dalla comunità scolastica con l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di stato conclusivo del corso di studi o, nei casi meno gravi, dal solo allontanamento fino al termine dell'anno scolastico.
- 9-ter.** Le sanzioni disciplinari di cui al comma 6 e seguenti possono essere irrogate soltanto previa verifica della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si desuma che l'infrazione disciplinare sia stata effettivamente commessa da parte dello studente incolpato.
- 10.** Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsigliano il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito di iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola.
- 11.** Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla commissione di esame e sono applicabile anche ai candidati esterni.

L'ISTITUTO COMPRENSIVO DI CORSI

partendo dai **macro-doveri comportamentali** individuati dall'art. 3 del D.P.R. n.249/98 che fanno riferimento ad ambiti generali del vivere insieme, ha declinato i divieti di comportamento e/o di condotta tipizzando le **mancanze** disciplinari degli alunni, prevedendo le **sanzioni** corrispondenti e individuando gli **organi competenti deputati ad irrogarle**.

MACRO-DOVERI COMPORTAMENTALI Art. 3	MANCANZE	SANZIONI <i>diverse</i> dall'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica	ORGANI COMPETENTI AD IRROGARE LA SANZIONE
Comma 1: “Gli studenti sono tenuti a frequentare i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio.”	1. Assenza non giustificata entro due giorni.	- Ammonizione verbale in classe. - Annotazione sul giornale di classe.	Docente della prima ora
	2. Assenza non giustificata al terzo giorno.	- Rapporto scritto sul giornale di classe. - Richiesta di giustificazione personale da parte di un genitore.	Docente della prima ora Dirigente scolastico
	3. Assenza saltuaria e/o sistematica; ritardi non giustificati; assenze strategiche per evitare verifiche e/o impegni scolastici.	- Segnalazione scritta ai genitori. - Segnalazioni alle autorità competenti se il numero dei ritardi e delle assenze è tale da pregiudicare la validità dell'anno scolastico.	Docente Consiglio di classe Dirigente scolastico su segnalazione scritta da parte dei docenti di classe
	4. Negligenza abituale nell'assolvimento degli impegni di studio.	Comunicazione scritta alla famiglia.	Docente

	5. Negligenza abituale nel presentarsi a scuola forniti degli strumenti di lavoro (libri, quaderni, occorrente per scrivere, disegnare e colorare; scarpe da ginnastica; strumento musicale; chiavetta per PC; ecc..).	Comunicazione scritta alla famiglia.	Docente
--	---	--------------------------------------	---------

MACRO-DOVERI COMPORTAMENTALI Art. 3	MANCANZE	SANZIONI diverse dall'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica	ORGANI COMPETENTI AD IRROGARE LA SANZIONE
Comma 2: “Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del Capo d’Istituto, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi.”	1. Uso abituale di un linguaggio scorretto e/o volgare, propensione alla litigiosità e all’insulto nei confronti del personale della scuola e dei compagni.	Nota sul giornale di classe. Convocazione dei genitori.	Docente Dirigente scolastico
	2. Disturbo continuato del regolare andamento delle lezioni.	Nota sul giornale di classe. Convocazione dei genitori.	Docente Dirigente scolastico
	3. Disturbo e mancanza di rispetto di cose e persone nel corso di manifestazioni, assemblee e incontri dentro e fuori dalla scuola.	Divieto di continuare a partecipare all’incontro e nota sul giornale di classe. Convocazione dei genitori nel caso di risarcimento danni. Esclusione dell’alunno dai successivi incontri.	Docente Dirigente scolastico Consiglio di classe

4. Disturbo, turbolenza e danneggiamenti nel corso del viaggio di istruzione e di visite guidate.	Comunicazione telefonica immediata alla famiglia per il risarcimento dei danni e/o per un eventuale rientro a casa dell'alunno a carico dei genitori.	Docente Dirigente scolastico su segnalazione dei docenti accompagnatori
5. Mancanza di decoro nell'abbigliamento e mancanza di cura dell'igiene personale.	Richiamo personalizzato e/o generalizzato. Comunicazione ai genitori.	Docente Dirigente scolastico su segnalazione dei docenti
6. Allontanamento arbitrario dalla classe	Nota sul giornale di classe.	Docente

	e/o cambiamento abituale ed arbitrario del posto assegnato.	Convocazione dei genitori.	Dirigente scolastico
MACRO-DOVERI COMPORTAMENTALI Art. 3	MANCANZE	SANZIONI che comportano l'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica	ORGANI COMPETENTI AD IRROGARE LA SANZIONE
Comma 2: “Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del Capo d'Istituto, dei docenti, del personale	1. Falsificazione dei voti e/o della firma dei genitori.	In base alla gravità della mancanza, lo studente può essere allontanato dalla comunità scolastica: - per un periodo compreso tra 3 e 15 giorni; - per un periodo superiore a 15 giorni; - fino al termine dell'anno scolastico; - fino al termine dell'anno scolastico con esclusione dallo scrutinio finale e/o la non ammissione all'esame di	Consiglio di classe, nella forma allargata ai rappresentanti dei genitori, per sanzioni che comportano l'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica per periodi non superiori a 15 giorni. Consiglio d'Istituto per sanzioni che comportano l'allontanamento dello studente dalla comunità
	2. Violenza fisica attuata con il corpo e/o con oggetti .		
	3. Molestie sessuali.		
	4. Introduzione e/o uso a scuola di alcolici e/o droghe.		
	5. Furto, manomissione e falsificazione di atti pubblici.		

<p>tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi.”</p>	<p>6. Appropriazione indebita di oggetti e/o denaro della scuola, del personale o dei compagni.</p>	<p>stato conclusivo del I ciclo di studi.</p> <p>L'allontanamento dalla comunità scolastica può avvenire:</p> <ul style="list-style-type: none"> - con l'obbligo della frequenza; - con l'obbligo della frequenza con esclusione da attività didattiche integrative (visite guidate, viaggi d'istruzione, manifestazioni, gare, concorsi, spettacoli, ecc.). <p>La sanzione può essere convertita e/o integrata con attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica.</p>	<p>scolastica per periodi superiori a 15 giorni.</p> <p>Consiglio d'Istituto per sanzioni che comportano l'allontanamento dello studente fine al termine dell'anno scolastico.</p> <p>Consiglio d'Istituto per sanzioni che comportano l'esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di stato conclusivo del corso di studi.</p> <p>Ove la mancanza sia da considerarsi reato, il Dirigente scolastico sarà tenuto a denunciare l'accaduto all'autorità giudiziaria penale (art.361 C.P.).</p>
	<p>7. Espressioni e/o atti discriminanti lesivi della dignità della persona.</p>		
	<p>8. Utilizzo di telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici per violare il diritto alla protezione dei dati personali.</p>		

<p>MACRO-DOVERI COMPORIMENTALI</p> <p>Art. 3</p>	<p>MANCANZE</p>	<p>SANZIONI diverse dall'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica</p>	<p>ORGANI COMPETENTI AD IRROGARE LA SANZIONE</p>
<p>Comma 4:</p>	<p>1. Abituale inosservanza dell'ordine e del silenzio durante gli spostamenti negli spazi interni della scuola.</p>	<p>Richiamo orale. Nota sul giornale di classe. Convocazione dei genitori.</p>	<p>Docente</p> <p>Dirigente scolastico</p>
	<p>2. Uscita non autorizzata dall'aula durante lo svolgimento delle lezioni.</p>	<p>Richiamo orale. Nota sul giornale di classe. Convocazione dei genitori.</p>	<p>Docente</p> <p>Dirigente scolastico</p>
	<p>3. Sosta ingiustificata nei bagni e nei corridoi.</p>	<p>Richiamo orale. Nota sul giornale di classe. Convocazione dei genitori.</p>	<p>Docente</p> <p>Dirigente scolastico</p>

<p>“Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai regolamenti dei singoli istituti.”</p>	<p>4. Introduzione a scuola di stampe e materiale non autorizzati.</p>	<p>Sequestro del materiale. Nota sul giornale di classe. Convocazione dei genitori per il ritiro del materiale sequestrato.</p>	<p>Docente Dirigente scolastico</p>
	<p>5. Utilizzo di telefoni cellulari e/o di altri apparecchi elettronici senza autorizzazione durante le ore di attività didattica.</p>	<p>Sequestro dell'apparecchio. Nota sul giornale di classe. Convocazione dei genitori per il ritiro dell'oggetto sequestrato.</p>	<p>Docente Dirigente scolastico</p>
	<p>6. Assunzione di atteggiamenti scorretti e/o di danneggiamenti nel corso di manifestazioni, assemblee, incontri nella scuola e fuori.</p>	<p>Allontanamento dal luogo dell'evento. Convocazione dei genitori per il risarcimento dei danni. Esclusione dello studente da altri eventi.</p>	<p>Docente Dirigente scolastico Consiglio di classe</p>
<p>MACRO-DOVERI COMPORTAMENTALI Art. 3</p>	<p>MANCANZE</p>	<p>SANZIONI diverse dall'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica</p>	<p>ORGANI COMPETENTI AD IRROGARE LA SANZIONE</p>
<p>Comma 4: “Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai regolamenti dei singoli istituti.”</p>	<p>7. Irrequietezza, disturbo, scorrettezza, danneggiamenti durante i viaggi di integrazione culturale.</p>	<p>Comunicazione immediata alla famiglia che si farà carico del risarcimento dei danni e dell'immediato rientro a casa dello studente.</p>	<p>Docente Dirigente scolastico</p>
	<p>8. Infrazione al divieto di fumo.</p>	<p>Nota sul giornale di classe. Convocazione dei genitori per il pagamento della sanzione pecuniaria prevista dalla legge.</p>	<p>Docente Dirigente scolastico</p>

MACRO-DOVERI COMPORTAMENTALI Art. 3	MANCANZE	SANZIONI <i>diverse</i> dall'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica	ORGANI COMPETENTI AD IRROGARE LA SANZIONE
Comma 5 “Gli studenti sono tenuti ad utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola.”	1. Abbandono di rifiuti organici e non negli ambienti interni alla scuola.	Richiamo orale. Nota sul giornale di classe. Convocazione dei genitori.	Docente e/o collaboratore scolastico Dirigente scolastico
	2. Uso non autorizzato e/o non corretto di strutture, attrezzi, macchinari e sussidi didattici e danno al patrimonio della scuola.	Richiamo orale. Nota sul giornale di classe. Convocazione dei genitori per il risarcimento di eventuali danni.	Docente e/o collaboratore scolastico Dirigente scolastico

MACRO-DOVERI COMPORTAMENTALI Art. 3	MANCANZE	SANZIONI che comportano <i>l'allontanamento</i> dello studente dalla comunità scolastica	ORGANI COMPETENTI AD IRROGARE LA SANZIONE

<p style="text-align: center;">Comma 5</p> <p style="text-align: center;">“Gli studenti sono tenuti ad utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola.”</p>	<p>1. Atti incendiari o allagamenti causati volontariamente per danneggiare le strutture scolastiche, impedire il normale svolgimento delle lezioni e determinare situazioni di pericolo per l'incolumità delle persone.</p>	<p>In base alla gravità della mancanza, lo studente può essere allontanato dalla comunità scolastica:</p> <ul style="list-style-type: none"> - per un periodo compreso tra 3 e 15 giorni; - per un periodo superiore a 15 giorni; - fino al termine dell'anno scolastico; - fino al termine dell'anno scolastico con esclusione dallo scrutinio finale e/o la non ammissione all'esame di stato conclusivo del I ciclo di studi. <p>L'allontanamento dalla comunità scolastica può avvenire:</p> <ul style="list-style-type: none"> - con l'obbligo della frequenza; - con l'obbligo della frequenza con esclusione da attività didattiche integrative (visite guidate, viaggi d'istruzione, manifestazioni, gare, concorsi, spettacoli, ecc.) <p>La sanzione può essere convertita e/o integrata con attività e lavori di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica.</p>	<p>Consiglio di classe, nella forma allargata ai rappresentanti dei genitori, per sanzioni che comportano l'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica per periodi non superiori a 15 giorni.</p> <p>Consiglio d'Istituto per sanzioni che comportano l'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica per periodi superiori a 15 giorni.</p> <p>Consiglio d'Istituto per sanzioni che comportano l'allontanamento dello studente fine al termine dell'anno scolastico.</p> <p>Consiglio d'Istituto per sanzioni che comportano l'esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di stato conclusivo del corso di studi.</p> <p>Ove la mancanza sia da considerarsi reato, il Dirigente scolastico sarà tenuto a denunciare l'accaduto all'autorità giudiziaria penale (art.361 C.P.).</p>
	<p>2. Violazione del diritto alla privacy tramite l'utilizzo di dispositivi elettronici in dotazione alla scuola per registrare e/o filmare cose e persone e per veicarli su siti internet.</p>		



TERZA SEZIONE

VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO

In sede di scrutinio intermedio e finale, la valutazione terrà conto delle infrazioni commesse dall'alunno e contemplate nel presente Nuovo Regolamento in tema di disciplina.

La valutazione del comportamento con voto inferiore a 6/10 è decisa dal Consiglio di classe nei confronti dell'alunno cui sia stata irrogata una sanzione prevista nella seconda sezione del Regolamento e/o non abbia manifestato significativi miglioramenti nella fase successiva all'irrogazione della sanzione.

La valutazione del comportamento con voto inferiore a 6/10 attribuita all'alunno in sede di scrutinio finale comporta la non ammissione alla classe successiva o all'esame di stato conclusivo del primo ciclo di studi.

PROCEDIMENTI DISCIPLINARI

1. Il Consiglio di classe al completo è convocato, in via straordinaria, per decidere su mancanze dello studente che prevedono come sanzione l'allontanamento dello stesso dalla comunità scolastica, entro sette giorni dalla registrazione della sanzione.
2. Al Consiglio di classe possono partecipare, preventivamente e debitamente informati, l'alunno sanzionato e la sua famiglia per dare la possibilità di esporre le loro ragioni.
3. Il Consiglio di classe può, comunque, deliberare anche in assenza dello studente e della sua famiglia e la decisione relativa alla sanzione da irrogare deve essere presa a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio di classe.
4. In caso di impossibilità dichiarata alla partecipazione della famiglia al Consiglio, il Dirigente può nominare un docente della scuola che assisterà lo studente al posto della famiglia.
5. La sanzione disciplinare chiara e motivata deve essere notificata alla famiglia ed inserita nel fascicolo personale dello studente.
6. Per le sanzioni che prevedono l'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica per un periodo superiore a tre giorni, la scuola si impegna a mantenere con la famiglia, con lo studente e con i servizi sociali un rapporto costante (art. 4 comma 8 Statuto) che si attuerà attraverso un docente nominato dal Dirigente.
7. Le sanzioni disciplinari per le mancanze commesse durante le sessioni d'esame di stato sono irrogate dalla Commissione d'esame.

RICORSI

1. La famiglia dell'alunno sanzionato, entro quindici giorni dalla notifica della sanzione disciplinare, avverso la sanzione stessa può presentare ricorso all'Organo di Garanzia interno alla scuola che ha compiti di garanzia e mediazione.
2. L'Organo di Garanzia dovrà esprimersi entro dieci giorni dalla presentazione del ricorso. Superati i dieci giorni, la sanzione si ritiene confermata.
3. La famiglia dell'alunno sanzionato, ad ulteriore tutela dello stesso, può impugnare la sanzione disciplinare, confermata dall'Organo di Garanzia interno alla scuola, presso l'Organo di Garanzia Regionale.

ORGANO DI GARANZIA

1. L'Organo di Garanzia interno all'Istituto Comprensivo di Corsi è composto dal Dirigente Scolastico che ne assume la presidenza, da un docente designato dal Consiglio d'Istituto e da due genitori eletti dai genitori.
2. L'Organo di Garanzia resta in carica per tre anni concomitanti con la carica del Consiglio d'Istituto. I genitori dell'Organo di Garanzia saranno eletti dai genitori degli alunni della Scuola Secondaria di I grado nei giorni delle elezioni per il rinnovo del Consiglio d'Istituto. Entreranno a far parte dell'Organo i genitori che avranno avuto il maggior numero di voti. Per eventuali surroghe si designerà il primo genitore non eletto. Il docente dell'Organo di Garanzia, insieme ad un docente supplente, sarà designato dal Collegio dei Docenti.
3. Il Dirigente Scolastico, ricevuta e protocollata l'istanza di ricorso, provvede a convocare i membri dell'Organo entro otto giorni dalla presentazione del ricorso ed acquisisce tutti gli elementi utili allo svolgimento dell'attività dell'Organo.
4. L'avviso di convocazione deve essere notificato in forma scritta ai membri dell'Organo di Garanzia almeno tre giorni prima della seduta.
5. Per la validità della seduta è necessaria la presenza della metà più uno dei componenti.
6. Il Presidente provvede a designare, ad apertura di seduta, il Segretario verbalizzante.
7. L'Organo di Garanzia è perfetto e potrà assumere le proprie deliberazioni, sin dalla prima seduta, con i soli membri effettivamente partecipanti alla stessa.
8. Ciascun membro dell'Organo di Garanzia ha diritto di parola e di voto. Il voto è espresso in forma palese. Per la validità delle determinazioni basta la metà più uno dei voti favorevoli dei membri presenti.
9. L'Organo di Garanzia ascolta le parti coinvolte, valuta le prove e le testimonianze, legge gli atti relativi all'irrogazione della sanzione, commisura l'entità della mancanza alla sanzione irrogata, conferma o modifica o invalida la sanzione, giustifica e formalizza le decisioni assunte.
10. Il Presidente comunica per iscritto all'interessato, entro tre giorni successivi alla data della deliberazione dell'Organo, l'esito del ricorso.
11. L'Organo di Garanzia decide anche sui conflitti che sorgono all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente Regolamento.

PATTO DI CORRESPONSABILITA'

- 1.** Per definire in maniera dettagliata e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra l'Istituto Comprensivo di Corsi e la famiglia, il Dirigente, l'alunno e i genitori sottoscriveranno il Patto di Corresponsabilità educativa.
- 2.** Nell'ambito delle prime due settimane di inizio delle attività didattiche, l'I.C. di Corsi porrà in essere tutte le iniziative più idonee per l'accoglienza degli alunni in entrata, per la presentazione dello Statuto delle studentesse e degli studenti, per l'illustrazione dell'offerta formativa e dei regolamenti d'istituto e per la sottoscrizione del Patto educativo di corresponsabilità.
- 3.** Con la sottoscrizione del Patto, studenti, scuola e famiglia si impegnano a rispettare le norme contenute nel presente Regolamento d'Istituto in tema di disciplina per tutto il periodo di permanenza dell'alunno nell'I.C. di Corsi.

NORME FINALI

Il presente Regolamento entra in vigore dall'anno scolastico 2010\2011, con approvazione del Consiglio d'Istituto del 12\01\2011- Prot. n. 150\C27.

Esso si intende tacitamente confermato negli anni successivi a meno che non intervengano modifiche e/o integrazioni deliberate dal Consiglio d'Istituto a maggioranza di 2/3 dei componenti o a seguito di disposizioni di legge.